



Provincia di Padova

Copia di Deliberazione della Giunta Provinciale

SEDUTA del **16/03/2009**
N° di Reg. **85**
N° di Prot. **47418**

CI2/20
Immediatamente eseguibile

Oggetto: **CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 15 L.157/92. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ANNATA 2009/2010.**

L'anno duemilanove il giorno 16 del mese di Marzo nella sede della Provincia di Padova si è riunita la Giunta Provinciale:

CASARIN VITTORIO	Presidente della Provincia	Presente
FECCHIO MAURO	Assessore	Presente
GASTALDO GINO	Assessore	Presente
GIORGETTI MASSIMO	Assessore	Presente
MANZOLINI FLAVIO	Assessore	Presente
MARCATO ROBERTO	Assessore	Presente
PERARO STEFANO	Assessore	Presente
RIOLFATTO DOMENICO	Assessore	Presente
SALVO' LUCIANO	Assessore	Presente
TOSETTO ROBERTO	Assessore	Presente
VERZA MARIO	Assessore	Presente

Partecipa il: Segretario Generale AMODEO GIROLAMO
Assume la Presidenza CASARIN VITTORIO nella sua qualità di Presidente della Provincia il quale, accertata la sussistenza del numero legale, invita il Collegio a deliberare. La Giunta Provinciale adotta, quindi, la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate nr.:

Allegati nr.:

IL PRESIDENTE
f.to **CASARIN VITTORIO**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **AMODEO GIROLAMO**

Pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio della Provincia per giorni quindici consecutivi dal 19/03/2009 al 03/04/2009.

Nr. _____ reg. ALBO

Il Messo

E' divenuta esecutiva il **30/03/2009**
La presente copia è conforme all'originale.

ai sensi della normativa vigente.

Padova, **07/04/2009**

IL DIRIGENTE
f.to **BRUNA BOLZONELLA**

Per l'esecuzione al SETTORE: . CI2 - Caccia e Pesca

L'UFFICIO DELIBERAZIONI

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che spettano alla Provincia le funzioni amministrative in materia di caccia secondo l'art. 19 del testo unico approvato con d.l.gs. n. 167/2000 ed in particolare nel rispetto della L. 157/92, L. R. 50/93 e L. R. 1/2007;

VISTO il comma 1 dell'art. 15 della L. 157/92 (utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia), che dispone che per l'utilizzo dei fondi inclusi nel Piano faunistico-Venatorio Regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della Amministrazione Regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente;

VISTO l'art. 8 della L. R. 50/93 (pianificazione faunistico-venatoria regionale) che al comma 5 lettera f) dispone che il regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio, deve prevedere i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 15 della L. 157/92;

VISTA la L. R. n. 1/2007 Titolo IV art. 15 relativa a Piano faunistico-venatorio Regionale, che prevede l'assegnazione di contributi ai proprietari o conduttori di fondi rustici, direttamente o per il tramite degli Ambiti Territoriali di Caccia, per la realizzazione di progetti ambientali volti a favorire la gestione programmata della caccia;

VISTE le positive esperienze degli anni scorsi nel campo del miglioramento degli habitat realizzato in collaborazione con gli ATC che ha permesso un sensibile miglioramento del patrimonio faunistico attraverso la realizzazione di miglioramenti ambientali in aree individuate dagli stessi ATC e finanziati con contributi previsti dal comma 1 art. 15 Titolo IV della L. R. 1 del 5-01-2007;

ATTESO che verrà messa a disposizione la somma complessiva di € 120.000 che potrà essere integrata con ulteriori stanziamenti nel corso dell'anno in base alle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione, da assegnare tramite gli ATC ai proprietari o conduttori dei fondi per interventi di riqualificazione ambientale atti alla sosta e alla sua riproduzione della fauna selvatica da realizzare su tutto il territorio provinciale tra il marzo 2009 e il marzo 2010;

RITENUTO che per l'ATC 5 "area lagunare" per la sua particolarità ambientale e gestionale (caccia in botte agli anati) si prevede un contributo fisso di € 9570 da destinare anche interamente alla manutenzione, ristrutturazione e/o nuova realizzazione degli appostamenti lagunari;

RITENUTO di accogliere per gli ATC 1, 2, 3, 4 e 5 "area terraferma", le istanze di ammissione a contributo finanziabili con la restante somma di 110.430 € secondo i seguenti importi massimali suddivisi per ATC calcolati in base ai seguenti parametri:

- 30 % in parti uguali;
- 40 % sulla base della superficie agro-silvo-pastorale dell'Ambito da cui vanno detratte le superfici occupate da parchi, oasi e istituti di caccia privatistici ;
- 30% sulla base del numero di cacciatori iscritti all'Ambito nell'annata venatoria 2008/09, così di seguito specificati:

Ambito	Importo Euro
ATC PD1	33696
ATC PD2	26616
ATC PD3	9628
ATC PD4	24543
ATC PD5	15947
ATC PD5 "Area Lagunare"	9570

DATO atto che i contenuti della presente deliberazione sono stati oggetto di informazione e discussione con i presidenti degli ATC provinciali nell'incontro del 5-03-2009;

ATTESO che nel Piano Esecutivo di Gestione approvato con provvedimento di Giunta Provinciale n. 8 di reg. del 19.1.2009 al progetto n. 2 azione n. 1 è prevista la conservazione e il potenziamento delle risorse faunistiche attraverso interventi di riqualificazione ambientale, realizzati nei fondi agricoli tramite gli A.T.C. secondo un bando che definisce i criteri;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

DATO atto che, in ordine alla seguente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, riportati in calce al dispositivo del presente atto;

DATO atto, altresì, che in ordine alla seguente proposta di deliberazione il Segretario Generale ha posto il visto, in attuazione a quanto stabilito dal Presidente della Provincia con decreto in data 3/09/1999 prot. n. 50532, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato a) parte integrante della presente deliberazione contenente il bando di ammissione a contributo per interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale a scopo faunistico- venatorio da realizzarsi all'interno del periodo marzo 2009 - marzo 2010, da erogare per tramite degli ATC ai proprietari o conduttori dei fondi rustici ai sensi del comma 1, art. 15, Titolo IV della L. R. 1/2007;
- 2) di quantificare relativamente all'esercizio 2009 in € 120.000 la somma integrabile con successivi provvedimenti durante l'anno in corso, che l'Amministrazione Provinciale mette a disposizione degli ATC per l'assegnazione dei contributi per la realizzazione delle predette iniziative di miglioramento ambientale con finalità faunistiche su tutto il territorio provinciale compresi gli istituti di protezione e i campi addestramento cani gestiti dagli ATC, che trova copertura al cap. 1070505 - 1/2 bilancio competenza;
- 3) di disporre che per l'ATC 5 "area lagunare" si concederà un contributo fisso pari ad € 9570 finalizzato oltre che ai miglioramenti ambientali, alla manutenzione, ripristino e/o nuova realizzazione degli appostamenti lagunari;
- 4) di disporre che la restante somma di € 110.430 sarà suddivisa tra gli ATC 1,2,3,4,5 "area terraferma", secondo il seguente riparto:
 - 30 % in parti uguali;
 - 40 % sulla base della superficie agro-silvo-pastorale dell'Ambito da cui vanno detratte le superfici occupate da parchi, oasi e istituti privatistici;

-
- 30% sulla base del numero di cacciatori iscritti all'Ambito nell'annata venatoria 2008/09;
 - 5) di disporre che gli Ambiti territoriali di caccia individueranno i siti più idonei all'esecuzione delle migliorie, raccoglieranno le istanze di ammissione a contributo così come descritte nell'allegato a) e provvederanno alla liquidazione del contributo da erogare direttamente al proprietario o conduttore del fondo che ha realizzato il miglioramento ambientale;
 - 6) di demandare al dirigente del competente ufficio la redazione di tutti gli atti conseguenti all'adozione del presente atto.

ALLEGATO A) BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DA EROGARE AI PROPRIETARI, CONDUTTORI DI FONDI RUSTICI E AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA PER ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO FAUNISTICO VENATORIO. ANNATA VENATORIA 2009/2010.

CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE

I Comitati Direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia anche avvalendosi delle proprie commissioni tecniche, dovranno individuare all'interno dei territori dell'A. T. C., i siti più idonei alla realizzazione degli interventi di riqualificazione e miglioramento ambientale.

L'individuazione di questi siti dovrà comunque trovare la disponibilità dei proprietari e conduttori dei fondi rustici a realizzare gli interventi, fermo restando che i terreni oggetto di intervento dovranno distare almeno 50 metri da fabbricati ad uso abitativo o produttivo e da strade carrozzabili (escluse le interponderali). Eventuali interventi posti a distanze inferiori verranno finanziati solo se la distanza non verrà rispettata per una piccola superficie (10 % della superficie totale) occupata dall'intervento (ad esempio una siepe o una fascia inerbita che pur partendo dal bordo di una strada o di una casa si inoltra nella campagna per qualche centinaio di metri allontanandosi dalle infrastrutture).

Gli interventi potranno essere effettuati sia in territorio cacciabile che all'interno di z. r. c., aree di rispetto (art. 21 comma 13 L. R. 50/93) e campi addestramento cani gestiti dagli ATC.

La richiesta di ammissione al contributo dovrà pervenire alla Provincia tramite gli A. T. C., corredata dalla seguente documentazione.

- a) attestazione (autocertificazione) del titolo di proprietà o conduzione del fondo;
- a) dichiarazione di estensione del fondo;
- b) descrizione delle condizioni agronomiche del fondo
- c) progetto delle misure adottate accompagnato da allegata cartografia (scala variabile tra 1:10000 a 1: 25000).
- d) autocertificazione che nei terreni oggetto di intervento non sono stati richiesti e non si chiederanno contributi ai sensi di altre normative Nazionali e Regionali per gli stessi tipi di intervento.

MISURE AMMESSE A CONTRIBUTO

PRATI A FALCIATURA TARDIVA

Questa tipologia di miglioramento ambientale è costituita da prati misti di leguminose e graminacee, gestiti con ridotto numero di sfalci ed effettuati nei periodi meno dannosi per la fauna selvatica.

Fra le specie da seminare si consiglia l'utilizzo di quelle più appetite dalla fauna selvatica e che contemporaneamente creano una copertura sufficiente per impedire la crescita della

vegetazione infestante, come: loietto inglese (*Lolium perenne*), loietto italico (*Lolium multiflorum*), erba mazzolina *Dactylis glomerata*, *Poa annua*, *Avena* sp. *Festuca arundinacea*, erba medica (*Medicago sativa*), trifogli (*Trifolium* sp.).

I prati potranno essere seminati in estate-autunno o in primavera. Per i prati seminati in estate o in autunno, l'intervento dovrà rimanere in campo almeno fino a al 1° settembre dell'anno successivo, per i prati seminati a primavera l'intervento dovrà rimanere in campo almeno fino al 15 marzo dell'anno successivo alla semina.

Nei prati è ammesso lo sfalcio solo tra il 30 giugno e il 1° settembre, eventuali falciature da effettuarsi in periodi diversi da quelli sopra indicati per l'insorgere di problematiche di tipo agronomico quali l'eccessiva presenza di infestanti o altro, saranno consentiti previo parere conforme dell'Ufficio Caccia.

Per il solo A.T.C. n. 5 "area lagunare", è consentito lo sfalcio anche dopo la data del 1° settembre allo scopo di favorire la sosta dei limicoli che, notoriamente, disdegnano i prati con erba alta.

L'esecuzione di almeno una falciatura è comunque obbligatoria ai fini del mantenimento del cotico erboso e delle sue caratteristiche pabulari.

Negli erbai preesistenti costituiti da sola erba medica, per poter accedere al contributo si dovrà intervenire con la semina di *Lolium perenne* e /o *Dactylis glomerata* in purezza o consociato con altre graminacee sul cotico della leguminosa, oltre che naturalmente rispettare i tempi di sfalcio in precedenza riportati.

In tutti i casi gli sfalci dovranno essere effettuati a velocità ridotta, partendo dal centro dell'appezzamento, ed avere direzione centrifuga (dal centro verso i margini dell'appezzamento). Il conduttore del fondo dovrà comunicare almeno due giorni prima al comitato direttivo dell'A.T.C., la data in cui si effettueranno le operazioni di taglio.

I prati a sfalcio tardivo possono essere seminati in appezzamenti interi o a fasce poste ai bordi degli appezzamenti stessi.

La larghezza di eventuali fasce dal bordo o dal ciglio della scolina non deve essere maggiore di dieci metri. Nelle fasce o negli appezzamenti gestiti come sopra descritto non potranno essere utilizzati diserbanti o altri fitofarmaci.

Per la realizzazione dei prati a falciatura tardiva si prevede un contributo annuale pari a un massimo di € 1000 ad ettaro per appezzamenti interi e di 1200 euro ad ettaro per le fasce seminate ai bordi degli appezzamenti, elevabili rispettivamente a € 1200 e a € 1400 qualora si tratti di prati di primo impianto.

ARATURA TARDIVA DEI RESIDUI COLTURALI

Residui di Cereali autunno-vernini

Le stoppie non dovranno essere arate prima del 15 marzo dell'anno successivo alla mietitura.

Dopo la mietitura non dovrà essere utilizzato nessun diserbante ma, eventualmente, entro e non oltre il 31 agosto potranno essere effettuate delle falciature della vegetazione spontanea per evitare l'andata a seme della stessa. Il contributo massimo erogabile ad ettaro è di Euro 400.

Residui di mais e riso

La mietitura deve essere fatta ad una altezza uguale o superiore i 0.5 metri. Le stoppie non devono essere diserbate o trinciate e l'aratura non dovrà avvenire prima del 15 marzo dell'anno successivo alla mietitura.

Per l'aratura tardiva dei residui colturali di mais e riso il contributo massimo erogabile ad ettaro è di Euro 300 per ettaro.

SEMINA DI PRATI INVERNALI DA SOVESCIO

Gli erbai da sovescio costituiti da graminacee e/o leguminose, di specie erbacee quali loietto perenne (*Lolium perenne*), erba mazzolina (*Dactylis glomerata*), Loietto italico (*Lolium multiflorum*), Festuca (*Festuca* sp.), Trifogli (*Trifolium* sp.).

La coltura dovrà essere seminata entro il 15 settembre e non dovrà essere arata o falciata prima del 15 marzo dell'anno successivo alla semina.

Il contributo massimo erogabile ad ettaro è di Euro 400 per ettaro.

INERBIMENTO DELLE SCOLINE

L'intervento consiste nel rilascio della vegetazione naturale lungo le scoline anche per fasce di larghezza limitata (0,5-1 metri in ognuno dei due bordi calcolati a partire dal ciglio superiore della scolina) gestite tramite sfalcio consentito tra il 15 luglio e 31 agosto, non è consentito l'utilizzo di diserbanti.

Il contributo massimo erogabile annualmente ad è di Euro 50 ogni 100 metri lineari.

UNITA' BIOTICHE POLIFUNZIONALI

Le unità biotiche devono essere costituite da fasce coltivate con colture a perdere quali mais o sorgo mescolati con saggina o miglio, alternate a fasce seminate con foraggiere. Le fasce devono avere una larghezza massima 15 metri. Le foraggiere devono essere costituite da un miscuglio di graminacee e leguminose tra cui si consigliano l'erba mazzolina (*Dactylis glomerata*) il loietto perenne (*Lolium perenne*), il loietto italico (*lolium multiflorum*), la festuca (*Festuca* sp.), l'erba medica (*Medicago sativa*) e i trifogli (*Trifolium* sp.).

Le coltivazioni devono rimanere in campo fino al 15 marzo dell'anno successivo alla semina. Le fasce coltivate a foraggiere possono essere falciate dopo il 15 luglio e l'interruzione della falciatura deve avvenire non oltre il 1° di settembre.

Negli appezzamenti occupati dalle unità biotiche non deve essere effettuato nessun tipo di diserbo chimico o antiparassitario; sono invece consentite ed auspiccate delle sarchiature nei mesi di maggio e giugno negli interfilari delle colture a perdere.

Il contributo massimo erogabile annualmente ad ettaro è di Euro 1200.

SEMINA DI COLTURE «A PERDERE»

Le colture a perdere consistono nella semina primaverile (entro la metà di maggio) di mais o di sorgo consociati con, saggina, panico, frumento, girasole, miglio. Sono da considerarsi colture a perdere anche di cereali autunno-vernini che rimangono in campo fino al 15 marzo successivo all'epoca di raccolta.

Oltre che la semina in interi appezzamenti è ammessa anche la semina in strisce di colture a perdere di larghezza variabile tra i 5 e i 10 metri, poste ai bordi degli appezzamenti.

Nelle colture a perdere non devono in ogni caso essere utilizzati diserbanti chimici ma possono essere effettuate delle sarchiature nei periodi immediatamente successivi alla semina.

Le colture devono rimanere in campo fino al 15 marzo dell'anno successivo alla semina.

Il contributo massimo annualmente erogabile ad ettaro è di Euro 1000 elevato a Euro 1200 per ettaro per la semina di strisce di mais poste ai bordi degli appezzamenti.

SEMINA DI COLTURE «A PERDERE» A SEMINA ESTIVA

E' ammessa a contributo la semina di colture a perdere con mais a ciclo breve o mais consociato con sorgo, saggina, miglio, panico, seminati in estate, su terreni liberi da coltivazioni o su appezzamenti precedentemente coltivati a frumento o a orzo.

In questo tipo di intervento non è ammesso l'utilizzo di diserbanti, ma sono ammesse delle sarchiature subito dopo l'emergenza delle piantine. La semina delle colture deve avvenire

entro il mese di luglio e dovranno rimanere in campo fino al 15 marzo dell'anno successivo alla semina.

Il contributo massimo erogabile annualmente ad ettaro è di Euro 700.

INERBIMENTO DEL SET-ASIDE

L'intervento consiste nel finanziamento delle spese di semina per la realizzazione di prati in appezzamenti destinati a set-aside. L'inerbimento dovrà prevedere la semina di una consociazione di leguminose e graminacee e dovrà comprendere la presenza di almeno tre specie tra le quali si consiglia l'erba medica, il trifoglio violetto, la lupinella, tra le leguminose e l'erba mazzolina, la festuca, il loietto perenne tra le graminacee. Gli appezzamenti non dovranno essere falciati, diserbati o lavorati tra il 1° aprile e il 15 luglio, inoltre i tagli dovranno essere interrotti il 1° settembre. Il contributo massimo erogabile è di Euro 400 per ettaro.

INERBIMENTO DEI PIOPPETI O ALTRI IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO

E' ammesso a contributo l'inerbimento naturale o artificiale di pioppeti tradizionali o per la produzione di biomassa. L'intervento consiste nel rilascio della vegetazione naturale all'interno dei filari o nella semina di una consociazione di leguminose e graminacee all'interno degli stessi. Non è ammesso l'utilizzo di diserbanti, è invece ammessa la falciatura della vegetazione tra il 30 giugno e il 1° settembre di ogni anno.

Si raccomanda la realizzazione di tale intervento in pioppeti che hanno un'età variabile tra 1 e 6 anni. Il contributo massimo erogabile annualmente per ettaro è di Euro 600.

ACQUISTO DI SEME DI SPECIE FORAGGERE

E' ammesso a contributo l'acquisto di seme di specie foraggere appetite dalla fauna da seminare in appezzamenti incolti, residui colturali e capezzagne. Il contributo massimo erogabile per Ambito è di Euro 5000.

IMPIANTO DI SIEPI CAMPESTRI

Questa tipologia di miglioramento ambientale prevede il finanziamento di siepi campestri di nuovo impianto costituite da soli cespugli o cespugli inframmezzati a piante di alto fusto e/o piante trattate a ceppaia.

I cespugli devono essere posti fra loro ad una distanza massima di un metro e minima di 0.5 metri, in modo da creare un ambiente favorevole al rifugio dalla fauna selvatica. I cespugli utilizzati devono essere scelti fra le seguenti specie: Biancospino (*Crataegus oxycantha*) (tranne che nelle zone soggette a colpo di fuoco batterico), Rosa selvatica (*Rosa canina*), Ligustrello (*Ligustrum vulgare*), Prugnolo (*Prunus spinosa*), Sanguinello (*Cornus sanguinea*), Sambuco (*Sambucus nigra*), Spino cervino (*Rhamnus cathartica*), Frangola (*Frangula alnus*), Berretta da prete (*Evonymus europaeus*), Lantana (*Viburnum lantana*), Pallon di maggio (*Viburnum opulus*), Nocciolo (*Corylus avellana*). Le siepi devono essere costituite da almeno tre delle specie sopra citate inserite con una buona mescolanza all'interno del filare.

Le piante arboree eventualmente inserite devono stare ad una distanza minima di 5 metri una dall'altra e devono appartenere alla seguenti specie: Farnia (*Quercus robur*), Frassino minore (*Fraxinus oxycarpa*), Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), Acero campestre (*Acer campestre*), Noce (*Juglans regia*), ciliegio (*Prunus avium*) Carpino bianco (*Carpinus betulus*), Olmo (*Ulmus minor*), Gelso (*Morus nigra*), melo selvatico (*Malus silvestris*), Platano (*Platanus* sp), Salice (*Salix* sp.), Pioppo nero (*Populus nigra*), Pioppo bianco (*Populus alba*).

La messa a dimora può avvenire utilizzando la pacciamatura che dovrà in ogni caso essere rimossa al massimo dopo 2 anni dall'impianto.

Alla base della siepe deve essere tenuta una fascia di rispetto inerbita di larghezza di 2-6 metri; tale fascia può essere collocata su entrambi o su un solo lato della siepe e può essere seminata con un miscuglio di specie prative appartenenti a leguminose e graminacee quali *Lolium perenne*, *Festuca* sp. *Dactylis glomerata* e *Medicago sativa*, *Trifolium* sp.. La fascia inerbita può essere sfalciata solo dopo il 30 giugno di ogni anno e le falciature devono essere interrotte il 1° settembre. Falciature antecedenti la data del 15 luglio possono essere concesse esclusivamente qualora si verificano problemi di eccessiva presenza di infestanti e previo parere favorevole dell'Ufficio Caccia della Provincia.

La siepe può essere messa a dimora in filare singolo o doppio, in quest'ultimo caso i filari devono essere posti ad una distanza variabile tra i 2 e i 6 metri. Qualora la siepe fosse messa a dimora a doppio filare, anche nello spazio compreso fra i due filari si può procedere alla semina di un miscuglio con le stesse specie di graminacee e leguminose e con le stesse modalità di falcio come sopra descritto da effettuarsi anche in caso di incolto. Anche in questa tipologia di impianto le fasce inerbite laterali ed esterne al doppio filare dovranno avere una larghezza massima di 6 metri.

Saranno finanziati interventi che prevedano l'impianto di almeno 100 metri lineari per azienda. Sono finanziabili anche siepi preesistenti purchè abbiano le caratteristiche sopra riportate o le stesse vengano introdotte attraverso rinfoltimenti, diradamenti o altre operazioni necessarie.

Nella convenzione il proprietario-conduttore dovrà impegnarsi a mantenere la siepe per un periodo minimo di 5 anni.

Il contributo massimo erogabile annualmente ad ettaro è di Euro 3000 per le siepi di nuovo impianto e di 1200 euro per le siepi preesistenti. La superficie finanziabile è composta dalla superficie occupata dal filare di piante arbustive ed arboree sommata a quella occupata della fascia inerbita.

IMPIANTO DI BOSCHETTI

Questo intervento prevede la messa a dimora di boschetti di dimensione massima di 1,5 ha costituiti da piante arboree ed arbustive. Le specie da mettere a dimora sono le stesse previste per le siepi. I boschetti devono essere costituiti da filari distanti tra di loro da 3 a 6 metri. I boschetti possono essere costituiti anche da soli arbusti di almeno quattro specie diverse inserite all'interno di ogni filare. Gli arbusti devono avere una distanza massima sulla fila di 2 metri uno dall'altro, le piante arboree anche se trattate a ceppaia devono avere una distanza minima tra di loro di 5 metri. Sono finanziabili anche boschetti preesistenti purchè abbiano le caratteristiche sopra riportate o le stesse vengano introdotte attraverso rinfoltimenti, diradamenti o altre operazioni necessarie. Nella convenzione il proprietario-conduttore dovrà impegnarsi a mantenere il boschetto per un periodo minimo di 5 anni.

Il contributo massimo annualmente erogabile ad ettaro è di Euro 2500 per i boschetti di nuovo impianto e 1000 euro per quelli preesistenti.

REALIZZAZIONE DI VOLIERE E RECINTI DI PREAMBIAMENTO E ALLEVAMENTO E/O LORO MANUTENZIONE

Gli ATC hanno la possibilità di riservare una somma pari al 20% di quanto destinato dalla presente Delibera di Giunta per la realizzazione o la manutenzione di recinti e voliere di allevamento e preambientamento della selvaggina.

RISTRUTTURAZIONE DEGLI APPOSTAMENTI FISSI NELL'A.T.C. n. 5 "territorio Lagunare"

Vista la particolarità del territorio dell'A.T.C. n. 5 "area Lagunare" e le difficoltà ad intervenire nel breve termine nell'ambiente vallivo sarà ammesso a contributo per questo Ambito anche la ristrutturazione degli appostamenti fissi presenti in Valle «Millecampi». Se l'ATC lo ritiene opportuno e le ristrutturazioni e/o realizzazione degli appostamenti fissi lo richiedono, lo stesso può devolvere l'intera somma messa a disposizione anche solo per questo intervento.

REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DI ZONE UMIDE

E' ammessa a contributo la realizzazione e il miglioramento di zone umide per favorire la sosta e la nidificazione di anatidi e limicoli.

L'intervento dovrà essere preventivamente pianificato e progettato con la collaborazione e il parere favorevole dell'Ufficio Caccia della Provincia.

Vista la complessità dell'intervento, la Provincia valuterà caso per caso l'entità della quota da destinare all'intervento stesso nell'ambito del fondo annualmente assegnato.

Per questo tipo di intervento è consentito agli Ambiti realizzare delle convenzioni di durata minima di 5 anni.

VALUTAZIONE DEI PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

La Provincia valuterà che le richieste di ammissione a contributo trasmesse tramite gli ATC siano conformi agli interventi espressi in bando.

CONTROLLI

La Provincia effettuerà dei sopralluoghi per verificare se gli interventi sono stati realizzati conformemente alle misure descritte in bando.

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

La Provincia metterà a disposizione dell'ATC i fondi di cui sopra su presentazione di:

- dettagliata relazione che attesta l'avvenuta realizzazione degli interventi previsti nel presente bando;
- la documentazione delle spese sostenute per l'erogazione dell'incentivo assegnato al proprietario o conduttore del fondo.

Data

PARERE in ordine alla sola regolarità tecnica:

Si esprime parere _____

data,

IL DIRIGENTE Settore Ambiente
- dott. Livio Baracco -

PARERE in ordine alla sola regolarità contabile

Si esprime parere _____

data,

IL DIRIGENTE Settore Servizi Finanziari
- dott.ssa Valeria Renaldin -

VISTO, ai sensi del decreto del Presidente della Provincia n. 50532 prot. del 3.9.1999.

data,

IL SEGRETARIO GENERALE
- dott. Girolamo Amodeo -

Il Presidente propone di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile vista l'approssimarsi della nuova annata agraria 2009/2010.

La Giunta Provinciale, ad unanimità di voti palesi, approva l'immediata eseguibilità del provvedimento